



Ricerca. Simulazioni pratiche per il rispetto della privacy.

Dott. Andrea Attilio Grilli




Agenda

- Quadro normativo generale
- Elementi essenziali di base
- Come gestire un progetto di ricerca
 - Fase preliminare (by design)
 - Fase di gestione (by default)
 - Fase di chiusura (by default)
- Approfondimenti
- Domande finali




Quadro normativo generale

- Regolamento 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation)
 - Portata generale, obbligatorio e vincolante
 - Livello di protezione uniforme
 - Certezza del Diritto, trasparenza
 - Self-executing = non deve essere recepito (c.10 gli Stati devono stabilire l'entità delle sanzioni o altri oneri)
 - Derogabilità in melius
- Codice Privacy dlgs 196 del 2003
 - Contiene norme di integrazione e adeguamento del GDPR
- Linee guida e provvedimenti del Garante Privacy
 - si tratta di atti con cui l'Autorità decide su casi specifici o fornisce principi e regole generali che rinforzano la normativa vigente




Elementi essenziali

PRIVACY




Definizioni

- «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;




Definizioni

- «**dato particolare**»: È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (Art. 9 GDPR)
- Sono i dati che una volta venivano chiamati «sensibili».




Definizioni

- «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;




Definizioni

- «**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico




Definizioni

- «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;




Principi

- Principi di liceità e correttezza del trattamento nei confronti dell'interessato
- Principio di trasparenza
- Principio di limitazione delle finalità dei dati
- Principio di minimizzazione dell'uso dei dati
- Principio di esattezza dei dati
- Principio della limitazione della conservazione
- Principio dell'integrità e della riservatezza
- Principio di Accountability
- Principio privacy by design




Ma cosa facciamo con la ricerca scientifica?

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) contiene diverse disposizioni specifiche riguardanti il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica. Queste disposizioni sono progettate per bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con la necessità di promuovere la ricerca scientifica.




Cosa si intende per ricerca scientifica?

- Il Considerando 159 del GDPR fornisce **un'interpretazione ampia del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica**, includendo lo **sviluppo tecnologico e la dimostrazione, la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati**. Esso sottolinea che:
 - Le finalità di ricerca scientifica dovrebbero includere anche gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
 - Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica




Art. 89 del GDPR

- L'art. 89 è rubricato «Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.»
- Deroghe non vuol dire «tana liberi tutti»
- **1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento.** Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di **garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati.** Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. **Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.**




Art. 89 del GDPR

- **2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.**



Art. 9 del GDPR


- L'articolo 9 del GDPR tratta delle restrizioni sul trattamento di categorie particolari di dati personali, come i dati relativi alla salute, e delle eccezioni a tali restrizioni. In particolare, il paragrafo 2, lettera j) stabilisce che:
- **Il trattamento di categorie particolari di dati personali è consentito se necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o a fini statistici, in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale.** Questo diritto deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato



Presupposti


- La normativa sulla privacy è applicata correttamente nella ordinaria attività medica;
- Avete tutti i presupposti per essere considerati rispettosi dell'art. 5 del GDPR;
- Quindi consideriamo le attività di gestione del progetto di ricerca come un ulteriore trattamento dei dati personali da inserire nel contesto ordinario di protezione dei dati personali

→ **Altrimenti bisognerà prima sistemare le basi...**




Gestire la privacy nella ricerca

PRIVACY




Ipotesi di gestione

- Possiamo distinguere tre fasi:
 1. Fase preliminare
 2. Fase di gestione
 3. Fase di chiusura



Fase preliminare

- In questa fase, oltre a tutti gli aspetti non strettamente legati alla privacy, bisognerà prima di tutto definire questi elementi:
 - Finalità, nel nostro caso “ricerca scientifica”, ci possono essere altre finalità?
 - Identificare i dati personali e particolari che saranno necessari per la ricerca
 - Se non è stata prevista fin dalla prima seduta, bisognerà presentare una informativa privacy specifica
 - Verificare che le misure tecniche e organizzative siano adeguate per proteggere i dati personali
 - Predisporre la DPIA, valutazione di impatto (da valutare)
 - Aggiornare il registro del trattamento dei dati personali
 - Verificare le procedure per la gestione dei dati personali
 - Nella ricerca sono coinvolti altri soggetti (persone o imprese)?




Fase preliminare

- *Finalità, nel nostro caso “ricerca scientifica”, ci possono essere altre finalità?*
- *Identificare i dati personali e particolari che saranno necessari per la ricerca*

→ Quali dati servono per la ricerca?

- Si possono trattare solo quei dati esclusivamente necessari per la ricerca.




Fase preliminare

- *Se non è stata prevista fin dalla prima seduta, bisognerà presentare una informativa privacy specifica*

→ Abbiamo due ipotesi:

1. Applicare la ricerca su pazienti in corso che, quindi, hanno già ricevuto l'informativa privacy
2. Applicare la ricerca su nuovi pazienti, che dovranno ricevere due informative privacy o una onnicomprensiva




Fase preliminare

- *Verificare che le misure tecniche e organizzative siano adeguate per proteggere i dati personali*

→ L'art. 32 del GDPR impone l'adozione di una serie di misure di sicurezza informatica e non informatica per la protezione dei dati personali. Dal come vengono raccolti, conservati e gestiti.

Se non previsto fin dall'origine, bisognerà aggiornare queste regole per alzare l'asticella della protezione.

Per esempio: il sistema informatico deve essere idoneo a proteggere i dati personali (dal fornitore, al tipo di strumentazione fino a dove vengono conservati i dati personali)




Fase preliminare

- *Predisporre la DPIA, valutazione di impatto (da valutare)*

→ Quando la ricerca può ledere i diritti degli interessati, allora è obbligatoria la Valutazione di Impatto (art. 35 del GDPR)

Comunque è bene sempre farla, perchè vi consente di fotografare correttamente la situazione e capire cosa è necessario fare per garantire il rispetto della norma.

Inoltre, nel caso di controlli dell'Autorità, è una prima prova di affidabilità.




Fase preliminare

- *Aggiornare il registro del trattamento dei dati personali*

→ nella fase di adeguamento il vostro consulente privacy vi avrà rilasciato il Registro del trattamento dei dati personali.

Quando avviate un nuovo trattamento, dovrete aggiornare il registro.

Nel caso di ispezione delle Autorità, è uno dei documenti richiesto.




Fase preliminare

- *Verificare le procedure per la gestione dei dati personali*

→ Dovreste avere le procedure per la gestione degli incidenti informatici (data breach) e gestione dell'esercizio dei diritti.

Bisognerà verificare e nel caso aggiornare le procedure per garantire il rispetto del GDPR e l'adeguatezza delle politiche di protezione dei dati personali




Fase preliminare

- *Nella ricerca sono coinvolti altri soggetti (persone o imprese)?*

→ Bisogna comprendere come funzionerà la ricerca e soprattutto quali saranno i soggetti coinvolti:

- quali fornitori? con quali incarichi?
- quale personale e/o collaboratori?

→ Tutte queste figure devono essere inquadrare sia formalmente sia sostanzialmente con procedure, istruzioni, formazione e controlli.




Fase di gestione

- A questo punto siamo pronti per la gestione ordinaria della ricerca o dal punto di vista privacy, il trattamento dei dati personali e particolari ripetendo le regole che sono state definite nella fase precedente.
- Cosa bisognare fare?
 - Raccogliere il consenso e l'informativa privacy in modo corretto
 - Anonimizzare e minimizzare i dati raccolti (solo quelli strettamente necessari)
 - Conservare in aree protette e controllate i documenti, sia cartacei che informatici


Fase di chiusura

- Al termine della ricerca, i dati personali terminano il loro compito per cui sono stati trattati.
- Bisognerà distinguere i dati che possono avere **altre finalità** (es. prosegue la terapia), da quei dati che **non hanno più un trattamento** e quindi devono essere cancellati o conservati in modalità da non poter essere più utilizzati, ma protetti.
- Bisognerà verificare che i fornitori non abbiano i dati e nel caso applicare le clausole di cancellazione e/o restituzione dei dati personali
- Si potranno conservare i dati, possibilmente anonimizzati o pseudo anonimizzati, necessari per la ricerca.



Approfondimenti

PRIVACY



Art. 110 Codice privacy

- 1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice.
- 2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

(Come novellato dal primo maggio 2024)



Art. 110-bis Codice privacy

1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.


Nota bene: questo articolo riguarda l'ulteriore trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica. Per esempio dati usati per una ricerca possono essere usati per una «ulteriore ricerca».

(Come novellato dal primo maggio 2024)



Regolamento (UE) n. 536/2014

- Il Considerando 161 del GDPR specifica che:
- Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di sperimentazioni cliniche, dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- In particolare vi ricordo il CAPO V PROTEZIONE DEI SOGGETTI E CONSENSO INFORMATO, artt. 28 – 35.




Finalità del trattamento, consenso parziale

- (Considerando 33) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, **dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica.** Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.

Garante Privacy

Autorizzazione del 15 dicembre 2016, autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (n.9 del 2016)


- **Finalità:** il trattamento è necessario per la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca e
- la ricerca è effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, secondo le modalità di cui all'art. 3 del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (~~Allegato A.4 al Codice~~). [art. 110-bis ha reintrodotto l'autorizzazione in alcuni casi, es. non è possibile ottenere il consenso]



Garante Privacy

La presente autorizzazione non riguarda gli scopi della ricerca che possono essere realizzati, nel caso concreto, mediante:

- **il trattamento di dati anonimi;**
- il trattamento di dati riferiti ad interessati che sia possibile contattare al fine di rendere l'informativa e acquisirne il consenso.



Provvedimento del 1° novembre 2021 [9731827]

Nel corso dell'attività istruttoria è stata evidenziata alla Fondazione la **mancata trasmissione della valutazione di impatto**, prevista dall'art. 110, comma 1, ultimo capoverso del Codice (nota del 16 aprile 2021. prot. n. 20499).


È stato rappresentato inoltre che non risultavano **ben definiti i ruoli di titolari, contitolari, o responsabili o del trattamento dei soggetti coinvolti a vario titolo nello Studio** (artt. 24, 26 e 28 del Regolamento; cfr. punto 1 dello Study Protocol), né risultava chiaro se tra le tipologie di informazioni **oggetto di trattamento vi fossero o meno dati genetici** (con. 34 e art. 4, par. 1 n. 13 del Regolamento).

Per quanto riguarda i profili di trasparenza è stato rappresentato che **l'informativa predisposta non risultava coerente con i principi di sinteticità, trasparenza e intellegibilità cui all'art. 12, par. 1 del Regolamento** e soprattutto che essa indicava un **tempo di conservazione dei dati** per un periodo di 25 anni secondo quanto previsto dalla normativa applicabile sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, Regolamento (UE) n. 536/2014, nonostante lo studio in esame non sembrasse volto a sperimentare alcun farmaco.

Da ultimo, nella documentazione trasmessa **non era stato indicato come si intendessero fornire le informazioni ai pazienti arruolati non direttamente contattabili**, ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento e art. 6 delle Regole deontologiche.

Provvedimento del 1° novembre 2021 [9731827]


- a) autorizza, ai sensi dell'art. 110 del Codice e dell'art. 36 del Regolamento, il trattamento dei dati personali, anche inerenti a particolari categorie di dati, per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, riferiti alla coorte di pazienti arruolati nello studio no profit, multicentrico, osservazionale, retrospettivo, non farmacologico denominato “MANTLE-FIRST BIO” da parte della Fondazione Italiana Linfomi Onlus (...) a condizione che:
 - Adeguate misure di sicurezza
 - Integrazione informativa privacy
 - Informative rese pubbliche, pubblicità corretta
 - Corretti profili di chi tratterà i dati



Provvedimento del 14 settembre 2023 [9941205]

Violazioni riscontrate:

- **Obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita** Gli accertamenti ispettivi hanno riguardato i trattamenti di dati personali per scopi di ricerca scientifica effettuati da MultiMedica, in particolare per lo svolgimento di ricerche finanziate dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che comportano l'uso di dati sulla salute, anche genetici. In particolare, si è potuto verificare che i trattamenti di dati personali a tali fini necessari e in particolare quelli di selezione, raccolta, archiviazione e pseudonimizzazione dei dati, sono rimessi quasi integralmente ad operazioni manuali svolte dagli addetti.



Provvedimento del 14 settembre 2023 [9941205]

Violazioni riscontrate:

- **Il principio di minimizzazione.** La circostanza, già sopra evidenziata, che l'addetto al data entry possa accedere al sistema di refertazione e visualizzare l'intera documentazione medica del paziente, ivi inclusa quella non necessaria per lo studio che si intende realizzare, comporta la violazione del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento, che richiede l'implementazione di adeguate garanzie e misure affinché al titolare di tratti dati "adeguati, pertinenti e limitati" a quanto necessario al perseguimento dello scopo della raccolta.



Provvedimento del 14 settembre 2023 [9941205]

Violazioni riscontrate:

- **L'integrità e la riservatezza dei dati.** Gli elementi emersi nel corso delle operazioni compiute hanno portato altresì alla contestazione della violazione da parte di MultiMedica del principio di integrità e riservatezza dei dati, di cui all'art. 5, par. 1, lett. f) del Regolamento e dell'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 del Regolamento.



Provvedimento del 14 settembre 2023 [9941205]

Violazioni riscontrate:

- **Trattamenti di dati personali per scopi di ricerca in campo medico, biomedico o epidemiologico.** In particolare mancata realizzazione della violazione di impatto (art. 35 del GDPR)
- **Principio di accountability.** È risultata altresì accertata la violazione del principio di responsabilizzazione di cui agli artt. 5, par. 2 e 24 del Regolamento, non avendo il titolare del trattamento, in termini generali, dimostrato una condotta attiva volta a garantire l'effettiva applicazione dei principi di protezione dei dati personali attraverso l'implementazione e il costante riesame e aggiornamento di misure specifiche e adeguate anche in relazione al particolare contesto in cui si svolgono le operazioni di trattamento esaminate e ai correlati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.



long lasting solutions



long lasting solutions



long lasting solutions

Contatti:

@andrea.grilli@agvisionhub.it

Tel. 3475654791

